ALLEGATO A

DIRETTIVA PER LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NEGLI AFFIDAMENTI DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 — Oggetto e regimi di verifica

1. La presente Direttiva disciplina la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici negli affidamenti del Comune di Malnate e fissa le modalità di individuazione del campione previste dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 (Codice).

2. Si applicano i seguenti regimi:

a) affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore a 40.000 euro: verifica a campione secondo gli artt. 2, 3 e 4; il RUP può sempre procedere alla verifica puntuale, prima o dopo l'affidamento, e vi procede comunque nei casi di ragionevole dubbio;

b) ogni altro affidamento: verifica puntuale dell'affidatario o aggiudicatario ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 99 del Codice; il campione non può sostituirla;

c) subappaltatori: verifiche previste dall'art. 119 del Codice;

d) ulteriori dichiarazioni sostitutive non assoggettate a una verifica obbligatoria specifica: controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000 (T.U.) nei casi di ragionevole dubbio e, per gli affidamenti individuati ai sensi dell'art. 3, secondo l'art. 4, comma 2.

3. La soglia di 40.000 euro si riferisce al valore dell'affidamento determinato ai sensi dell'art. 14 del Codice, al netto dell'IVA. Il ricorso al mercato elettronico o ad altre piattaforme telematiche non esonera dalle verifiche.

Art. 2 — Registro degli affidamenti dell'Area

1. Ciascun Responsabile di Area tiene, su foglio di calcolo, il registro annuale degli affidamenti dell'Area di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).

2. Il RUP annota ciascun affidamento entro tre giorni lavorativi dall'adozione della determinazione di affidamento, nell'ordine del numero di registro generale, indicando: numero progressivo ai sensi dell'art. 3; numero e data della determinazione; CIG; RUP; operatore economico e relativo codice fiscale o partita IVA; importo al netto dell'IVA; se la verifica dei requisiti dichiarati sia già stata completata. Gli affidamenti disposti con la medesima determinazione sono annotati nell'ordine in cui vi compaiono.

3. Gli affidamenti annotati come già verificati non ricevono il numero progressivo e non entrano nel conteggio dell'art. 3; il RUP conserva nel fascicolo dell'affidamento le risultanze della verifica.

4. La mancata o tardiva annotazione è rilevata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Art. 3 — Individuazione degli affidamenti da verificare

1. Agli affidamenti che entrano nel conteggio è attribuito un numero progressivo annuale. È sottoposto a verifica **il sesto affidamento di ogni gruppo di sei**: il sesto, il dodicesimo, il diciottesimo e così via. L'individuazione è automatica e non richiede sorteggio né verbale.

2. Il RUP che annota un affidamento con numero progressivo multiplo di sei lo indica nel registro come da verificare e ne avvia senza ritardo la verifica.

3. Il numero progressivo riparte da uno il 1° gennaio di ogni anno. Se, completate le annotazioni dell'anno, l'ultimo gruppo è incompleto, è sottoposto a verifica l'ultimo affidamento annotato con numero progressivo; il Responsabile di Area lo indica nel registro entro il 15 gennaio dell'anno successivo e ne informa il RUP.

4. Restano ferme la verifica nei casi di ragionevole dubbio e la facoltà del Responsabile di Area di disporre in ogni momento la verifica di ulteriori affidamenti. In sede di controllo successivo di regolarità amministrativa il Segretario Generale può chiedere al RUP la verifica di affidamenti non individuati ai sensi dei commi 1 e 3.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Responsabile di Area esporta il registro dell'anno precedente in formato non modificabile, lo sottoscrive digitalmente e lo conserva agli atti dell'Area.

Art. 4 — Verifica

1. Il RUP conclude la verifica dell'affidamento individuato entro trenta giorni dall'annotazione di cui all'art. 3, comma 2, o dall'indicazione di cui all'art. 3, comma 3, e, ove possibile, prima dell'avvio dell'esecuzione, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del Codice e, per quanto da esso non coperto, mediante acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del T.U. o richiesta di conferma all'amministrazione certificante. Il termine è sospeso per il tempo strettamente necessario ad acquisire riscontri da amministrazioni esterne.

2. La verifica riguarda tutti i requisiti generali e speciali dichiarati ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice e le ulteriori dichiarazioni sostitutive presenti nel fascicolo dell'affidamento suscettibili di riscontro.

3. Il RUP annota nel registro le fonti consultate, la data e l'esito della verifica e conserva le risultanze nel fascicolo dell'affidamento. L'annotazione tiene luogo della scheda di controllo.

Art. 5 — Irregolarità ed esito negativo

1. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il RUP invita l'interessato alla regolarizzazione o al completamento ai sensi dell'art. 71, comma 3, del T.U., assegnando un termine di norma non inferiore a dieci giorni. La regolarizzazione non sana una dichiarazione non veritiera né consente di acquisire successivamente un requisito che doveva essere posseduto alla data richiesta.

2. Se, in un affidamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la verifica non conferma il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Responsabile di Area, assicurato il contraddittorio con l'operatore, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del Codice: risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva, comunicazione all'ANAC e sospensione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Malnate per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. La durata della sospensione è motivata in ragione della natura e della gravità dell'irregolarità accertata.

3. Per le dichiarazioni estranee al perimetro dell'art. 52, comma 1, del Codice non si applica la sospensione di cui al comma 2; il Responsabile applica le conseguenze previste dalla disciplina pertinente e, ricorrendone i presupposti, gli artt. 75 e 76 del T.U.

4. Gli esiti negativi e i provvedimenti adottati sono comunicati senza ritardo al Segretario Generale.

Art. 6 — Formule negli atti

1. La determinazione di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro reca la seguente formula:

> *«DATO ATTO che l'operatore economico ha attestato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il*

possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la dichiarazione è soggetta a verifica a campione secondo le modalità predeterminate con determinazione del Segretario Generale n. _____ del ____/____/2026;»

2. Se il RUP ha già verificato i requisiti, la determinazione di affidamento ne dà atto in luogo della formula di cui al comma 1.

3. La determinazione di liquidazione reca la seguente formula:

«DATO ATTO che l'affidamento [non è stato individuato per la verifica a campione alla data del presente atto] / [è stato individuato per la verifica a campione, conclusa con esito positivo in data ____/____/_____] / [è stato individuato per la verifica a campione, in corso alla data del presente atto] / [era già stato verificato prima dell'affidamento];»

4. Nel contratto o nella lettera d'ordine può essere inserito il seguente richiamo:

«Resta fermo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. 36/2023 qualora, all'esito dei controlli, non risulti confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'affidatario.»

Art. 7 — Monitoraggio e controlli interni

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno ciascun Responsabile di Area comunica al Segretario Generale, per l'anno precedente, il numero degli affidamenti annotati, di quelli già verificati prima dell'affidamento e di quelli individuati per la verifica, gli esiti delle verifiche e gli eventuali provvedimenti adottati. I dati sono utilizzati ai fini dei controlli interni e del monitoraggio della sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO.

2. In sede di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000 si verificano: per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro, l'annotazione nel registro dell'Area, la presenza della dichiarazione ex art. 52, la corretta individuazione degli affidamenti da verificare e l'esito delle verifiche; per le altre procedure, la documentazione della verifica puntuale.

3. I dati sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; l'eventuale pubblicazione avviene in forma aggregata.

Art. 8 — Decorrenza e prima applicazione

1. La presente Direttiva si applica dalla data di sottoscrizione della determinazione di approvazione, fermo quanto previsto dal comma 2 per l'anno 2026.

2. Per l'anno 2026 il registro dell'Area comprende tutti gli affidamenti disposti dal 1° gennaio 2026. Gli affidamenti disposti fino al 15 novembre 2026 sono annotati entro tale data, nell'ordine previsto dall'art. 2, comma 2, e quelli tra essi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono verificati entro il 31 dicembre 2026. Agli affidamenti disposti dal 16 novembre 2026 si applica il termine di annotazione dell'art. 2, comma 2.

3. Le modalità di individuazione del campione si applicano anche agli anni successivi, salvo diverso atto del Segretario Generale adottato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. Per quanto non disciplinato si rinvia al d.lgs. 36/2023, al d.P.R. 445/2000 e alla legge 241/1990.

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Ermidio

Rocco Ermidio
18.10.2026
21:37:38
GMT+02:00